

**FOGLIO INFORMATIVO  
relativo alle operazioni di  
SCONTO DI PORTAFOGLIO**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Banca di Credito Cooperativo di Monopoli s.c.**

Sede legale : Via Lepanto n.1/c ang. P.zza D'Annunzio n. 4/a – 70043 Monopoli

Tel. 080/742377 - Fax 080/742996

Pec: bccmonopoli@pec.it

E-mail : segreteria@bccmonopoli.it – Sito internet : www.bccmonopoli.it

Codice ABI : 7027.6

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.5291

Registro delle imprese di Bari n. 33495

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del credito cooperativo

Intermediario soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia

**CHE COS'È LO SCONTO DI PORTAFOGLIO**

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione *pro solvendo* di un credito, che consente al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente lo stesso. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), crediti non cartolari (semestralità ed annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti rappresentati da titoli non cambiari.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto;
- variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) se contrattualmente prevista.

**CONDIZIONI ECONOMICHE****QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO**

Si riporta il costo **orientativo** del fido sotto forma di sconto di portafoglio.  
E' possibile ottenere gratuitamente un calcolo personalizzato dei costi in filiale.  
La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato per un fido di euro 3.000 pienamente utilizzato attraverso un'operazione di sconto relativa ad una distinta di 3 cambiali commerciali di euro 1.000 cad. con scadenze mensili.

<b>Ipotesi</b> <i>contratto con durata indeterminata, senza commissione di massimo scoperto né commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 3.000 euro Distinta scontata : 3.000 euro	Tasso debitore nominale annuo: 10,50%	Interessi totali relativi all'operazione di sconto : euro 178,75
	Durata: 12 mesi	Giorni banca : 10	
	n. 12 cambiali commerciali mensili di euro 250	Spese collegate all'erogazione del credito: 30 euro <i>una tantum</i>	Commissione incasso effetti : euro 5,16 per ogni effetto scontato
		Altre spese: 0 euro, su base annua	<b>TAEG = 15,01%</b>

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

<b>INTERESSI DEBITORI</b>	
<b>Tasso debitore annuo massimo nominale</b> <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>	10,50 %
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i>	10,50 %
<b>Tasso debitore annuo massimo effettivo</b> <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>	10,50 %
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i>	10,50 %
<b>Tasso annuo massimo per interessi di mora</b>	3 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore al momento della mora
<b>Capitalizzazione</b>	Gli interessi sono liquidati contestualmente

	all'erogazione sul c/c del netto ricavo della distinta di sconto.
<b>Modalità di calcolo degli interessi</b>	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Nella determinazione dei numeri dare vengono conteggiati il giorno in cui si dà corso all'operazione ed un massimo di 20 giorni successivi alla scadenza del credito ceduto.
<b>IMPORTI MASSIMI DI SPESE</b>	
- invio comunicazioni ex artt. 118 e 119 TUB	nessuna
- invio altre comunicazioni	spese postali sostenute
- copia documentazione	euro 5,00 (per documentazione presso BCC ed archiviata in formato elettronico) – euro 15,00 (per documentazione presso BCC ed archiviata in formato cartaceo) – euro 30,00 (per documento depositato in archivio esterno)
- eventuale rilascio informativa precontrattuale	nessuna
chiusura del rapporto	nessuna
<b>Altri oneri</b>	
Imposte e tasse presenti e future	Come per legge a carico del cliente
Spese e commissioni connesse al rapporto di c/c collegato al rapporto di sconto	Vedasi il relativo foglio informativo

<b>DECORRENZA VALUTE</b>	
Il netto ricavo dell'operazione di sconto viene accreditato in conto corrente con valuta primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene dato corso all'operazione. Gli effetti restituiti insoluti sono addebitati con valuta pari al giorno di scadenza.	
<b>COMMISSIONI</b>	
<b>Commissione per la messa a disposizione dei fondi</b> (chiamata anche Commissione sull'accordato o commissione onnicomprensiva) calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre	max 0,500% trimestrale
<b>Commissione d'istruttoria veloce (CIV)</b>	euro 0,00

<b>DIRITTI ACCESSORI</b>	
<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>IMPORTI MASSIMI</b>
- incasso effetti cartacei e/o Ri.Ba. su piazza	euro 12,00 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- incasso effetti cartacei e/o Ri.Ba. fuori piazza	euro 12,00 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- effetti da incassare presso ufficio postale	euro 12,00 (oltre spese reclamate)
- per ogni ritiro effetto cartaceo e/o Ri.Ba.	euro 13,00 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- per ogni effetto cartaceo e/o Ri.Ba. insoluta	euro 10,33 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- per ogni effetto cartaceo protestato	euro 12,91 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- per ogni effetto cartaceo e/o Ri.Ba. richiamata	euro 13,00 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- per ogni effetto cartaceo e/o Ri.Ba. prorogata	euro 13,00 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- per ogni effetto cartaceo e/o Ri.Ba. decurtata	euro 13,00 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- per ogni richiesta d'esito effetti cartacei e/o Ri.Ba.	euro 3,10

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato presso la filiale della Banca o sul sito on line [www.bccmonopoli.it](http://www.bccmonopoli.it). Se il TAEG dovesse superare il tasso d'usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

Ai clienti in possesso del rating di legalità di cui all'art. 5-ter, D.L. n. 1/2012 ed iscritti all'elenco dei soggetti cui è stato attribuito il rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075, si applicherà una riduzione del 1,00% alle condizioni economiche pubblicate nel presente foglio informativo.

## **RECESSO E RECLAMI**

### **Recesso dal contratto**

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede, senza

spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Il cliente può porre fine, ridurre o estinguere l'affidamento concesso, in qualsiasi momento, con preavviso di 5 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

La Banca può porre fine, ridurre o estinguere l'affidamento concesso, in qualsiasi momento, con preavviso di 5 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto o della riduzione dell'affidamento concesso.

### **Tempi massimi per la chiusura del rapporto**

In caso di recesso del cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 15 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal cliente stesso per capitale ed interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami nella sede legale della Banca, in Monopoli (Ba) alla Via Lepanto n. 1/C ang. Piazza D'Annunzio n. 4/A (pec: [bccmonopoli@pec.it](mailto:bccmonopoli@pec.it); e-mail: [segreteria@bccmonopoli.it](mailto:segreteria@bccmonopoli.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale

## **LEGENDA**

Commissione di istruttoria veloce (CIV)	La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica a condizione che, nell'arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite dell'affidamento concesso o incrementi
---	---

	<p>di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.</p> <p>La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un'istruttoria veloce.</p> <p>Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore.</p> <p>La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca.</p> <p>Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la CIV non è inoltre dovuta nel caso in cui lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente l'importo complessivo di 500 euro e la durata di 7 giorni consecutivi. L'esenzione è applicata una sola volta per trimestre.</p>
Commissione sull'accordato	compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al Cliente nel periodo considerato.
Giorni banca	giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Istruttoria	analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Numeri dare	prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse debitore	corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.
Tasso di interesse nominale	Rapporto percentuale tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro

	soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
<i>Cessione pro solvendo</i>	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.

**Banca di Credito Cooperativo di Monopoli, 04/01/2016**